

Comune di LALLIO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
C.C. n. 55/19.12.2003

REGOLAMENTO CONTRATTI

Indice

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore)

Capo II (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art. 3 (Metodi di scelta)

Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara)

Art. 4 (Bandi)

Art. 5 (Pubblicità)

Art. 6 (Requisiti di partecipazione)

Art. 7 (Documentazione dei requisiti)

Art. 8 (Tornate di gare)

Art. 9 (Cause di esclusione)

Art. 10 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

Art. 11 (Commissione giudicatrice)

Art. 12 (Chiarimenti ed integrazioni)

Art. 13 (Criteri di aggiudicazione)

Art. 14 (Riservatezza del procedimento)

Art. 15 (Pubblicazione e comunicazione esito di gara)

Sezione II (Offerte)

Art. 16 (Contenuto)

Art. 17 (Modalità di presentazione delle offerte)

Art. 18 (Offerte anormalmente basse)

Art. 19 (Offerta incongrua)

Art. 20 (Unica offerta)

Capo III (PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 21 (Pubblico incanto)

Art. 22 (Metodo di aggiudicazione)

Art. 23 (Svolgimento della gara)

Capo IV (PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)

Art. 24 (Licitazione privata)

Art. 25 (Appalto concorso)

Art. 26 (Modalità di scelta delle ditte da invitare)

Art. 27 (Lettera di invito)

Art. 28 (Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

Art. 29 (Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

Art. 30 (Procedura per l'appalto concorso)

Capo V (PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 31 (Trattativa previa gara ufficiosa)

Art. 32 (Trattativa privata diretta)

Art. 33 (Rinvio ad altri Regolamenti)

Art. 34 (Procedimento per la gara ufficiosa)

Capo VI (ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 35 (Indagini di mercato)

Art. 36 (Gara esplorativa)

Art. 37 (Concorso di idee)

TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Capo I (LAVORI PUBBLICI)

Art. 38 (Pubblico incanto)

Art. 39 (Incarichi di progettazione)

Art. 40 (Garanzie e coperture assicurative)

Art. 41 (Inadempimenti contrattuali)

Capo II (SERVIZI E FORNITURE)

Art. 42 (Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)

Art. 43 (Servizi socio sanitari ed educativi)

Art. 44 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)

Capo III (CONVENZIONI E CONCESSIONI)

Art. 45 (Disciplina delle convenzioni e delle concessioni)

Capo IV (INCARICHI)

Art. 46 (Disciplina generale degli incarichi)

TITOLO III (CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATA)

Art. 47 (Forme di contrattazione)

Art. 48 (Pubblicità dei bandi di gara)

Art. 49 (Pubblico incanto)

Art. 50 (Licitazione privata – Ammissibilità)

Art. 51 (Trattativa privata – Ammissibilità)

Art. 52 (Impegno contrattuale)

Art. 53 (Stipulazione del contratto)

TITOLO IV (CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 54 (Procedimento per la stipulazione dei contratti)

Art. 55 (Contenuto del contratto)

- Art. 56 (Competenza alla stipula)
- Art. 57 (Rappresentanza senza poteri)
- Art. 58 (Modalità di stipula)
- Art. 59 (Revisione prezzi)
- Art. 60 (Cauzione provvisoria e definitiva)
- Art. 61 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)
- Art. 62 (Subappalto e cessione del contratto)
- Art. 63 (Penali)
- Art. 64 (Repertoriamento e adempimenti conseguenti)
- Art. 65 (Oneri contrattuali e diritti)
- Art. 66 (Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto)
- Art. 67 (Responsabilità)
- Art. 68 (Accertamento di regolare esecuzione della prestazione)
- Art. 69 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
- Art. 70 (Clausola compromissoria)
- Art. 71 (Contratti quadro)
- Art. 72 (Proroghe e rinnovi contrattuali)

TITOLO V (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

- Art. 73 (Alienazioni beni mobili)
- Art. 74 (Accordi di commercializzazione)
- Art. 75 (Sponsorizzazioni)

TITOLO VI (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

- Art. 76 (Rinvio)
- Art. 77 (Entrata in vigore)
- Art. 78 (Abrogazione di norme)

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative e, fatte salve le norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni, nei limiti della capacità negoziale attribuita loro dallo Statuto.

Art. 2 (Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del Responsabile del Settore interessato, contenente quanto prescritto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. La determinazione a contrattare deve contenere l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa, ovvero delle modalità di utilizzo delle somme qualora si tratti di contratti che danno luogo ad entrate con vincolo di destinazione.
3. Trovano in ogni caso applicazione per lavori pubblici di somma urgenza i i disposti di cui all'art. 191 - terzo comma - del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Capo II (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art. 3 (Metodi di scelta)

1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.

Sezione I
(Norme comuni alle procedure di gara)

Art. 4
(Bandi)

Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, anche la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

1. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
2. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare l'importo dell'eventuale cauzione provvisoria.

Art. 5
(Pubblicità)

1. Il bando e l'avviso di gara devono, a cura del Responsabile del Settore interessato, essere pubblicati secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo la normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

L'avviso di gara è sottoscritto dal Responsabile del Settore interessato.

Per la pubblicità degli appalti e delle concessioni relativi a lavori pubblici si osserveranno altresì le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 29 della legge 11/02/1994, n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ovvero presso l'ufficio di volta in volta individuato.
3. Il Responsabile del Settore, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici.

Art. 6
(Requisiti di partecipazione)

1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.

2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
4. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5. Non è ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti.
6. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

Art. 7 (Documentazione dei requisiti)

1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative devono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dal **Dpr n. 445/2000** e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni nelle forme previste dalle medesime norme.
2. E' sempre fatta salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, salve diverse disposizioni di legge. In ogni caso verranno verificati i requisiti relativamente ai soggetti aggiudicatari di contratti ai quali può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge, nelle gare d'appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentata tramite:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
 - b) bilanci o estratti dei bilanci;
 - c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione, fatto salvo il rispetto della *par condicio* dei concorrenti.

Art. 8 (Tornate di gare)

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a più gare d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, con menzione delle altre istanze.
2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare, che deve essere quella di importo più elevato, alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.
3. Nel caso si preveda che una impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere escluse dalle gare successive.

Art. 9 (Cause di esclusione)

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

Art. 10 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

1. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale sono di competenza dei responsabili dei settori.
2. Al Responsabile del Settore interessato compete in particolare redigere il capitolato, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito.
3. Le gare sono di norma presiedute dal Responsabile del Settore interessato. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, ovvero in caso di gara di particolare complessità, la presidenza delle gare può essere attribuita al Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Settore designato dal Segretario Comunale medesimo.

4. Il Presidente di gara nell'asta e nella licitazione privata in seduta pubblica provvede all'aggiudicazione dell'appalto. Il verbale di gara non tiene luogo del contratto.
5. Il Responsabile del Settore interessato adotta propria determinazione per l'impegno di spesa connesso all'aggiudicazione di cui al comma precedente.

Art. 11 (Commissione giudicatrice)

1. Qualora la valutazione tecnica-qualitativa ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da apposita commissione, questa è presieduta dal Responsabile del Settore interessato o, in caso di motivata assenza o impedimento, dal Segretario Comunale o da altro Responsabile di Settore designato dal Segretario Comunale medesimo.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Segretario Comunale sulla base degli atti di indirizzo della Giunta Comunale. La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
7. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
9. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
10. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta pubblica per la fase di esame dei requisiti di partecipazione e in seduta non pubblica per le fasi successive, vengono redatti appositi verbali

corredati dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che vengono trasmessi all'organo competente per l'aggiudicazione.

11. Per la fase in seduta pubblica si applica quanto previsto dall'art. 28 punto 2 a) e b), nonché quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione e del verbale.
12. Per la fase in seduta non pubblica viene redatto a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione insieme alla documentazione presentata.

Art. 12 **(Chiarimenti ed integrazioni)**

1. Nel corso dell'esame della documentazione il Responsabile del Settore o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13 **(Criteri di aggiudicazione)**

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 14
(Riservatezza del procedimento)

1. Sino all'aggiudicazione è fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto i soggetti che prendono parte al procedimento.

Art. 15
(Pubblicazione e comunicazione esito della gara)

1. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Sezione II
(Offerte)

Art. 16
(Contenuto)

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 17
(Modalità di presentazione delle offerte)

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o altra forma di recapito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo nei termini previsti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la trattativa privata, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 18
(Offerte anormalmente basse)

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria -, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

Art. 19
(Offerta incongrua)

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, l'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Responsabile del Settore interessato o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 20
(Unica offerta)

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua, il contratto non viene aggiudicato.

Capo III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 21
(Pubblico incanto)

1. Salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente, il Comune si avvale del pubblico incanto.

Art. 22
(Metodo di aggiudicazione)

1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.

Art. 23
(Svolgimento della gara)

1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al Responsabile del Settore interessato o, in caso di motivata assenza o impedimento, davanti ad altro Responsabile designato dal Segretario Comunale o davanti al Segretario Comunale medesimo, oltre a due testimoni scelti dal Segretario Comunale, o dal funzionario che presiede la gara, nell'ambito dell'amministrazione comunale.
2. L'assistenza al funzionario o al Segretario Comunale che presiede la gara è affidata, di regola, ad un dipendente dell'Ufficio Contratti, ovvero dell'Ufficio che ha indetto la gara, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Delle operazioni di gara e dell'aggiudicazione viene redatto verbale firmato dal Responsabile del Settore che presiede la gara, dal Segretario Comunale, dai testimoni e dal segretario verbalizzante.
4. Si applica quanto disposto all'art. 28 in quanto compatibile.
5. L'appalto viene aggiudicato a norma dell'articolo 10, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Capo IV
(PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO
CONCORSO)

Art. 24
(Licitazione privata)

1. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale della licitazione privata:
 - a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - b) per gare che comportino una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 11.
3. L'appalto viene aggiudicato a norma dell'articolo 10, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 25
(Appalto concorso)

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 11, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 26
(Modalità di scelta delle ditte da invitare)

1. Nei casi in cui la scelta del contraente avvenga con procedura di pre-qualifica, l'elenco dei soggetti da invitare viene formato con provvedimento del responsabile del settore. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata dal Responsabile del Settore. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.

Art. 27
(Lettera di invito)

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e, in ogni caso, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 28
**(Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso.
Svolgimento)**

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del presente regolamento, l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente, alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. In particolare si procede:
 - a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;

- b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
 - c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi.
3. La documentazione viene siglata dal Presidente e dai testimoni.
 4. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di migliororia tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.
 5. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia già stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
 6. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti ritenute rilevanti ai fini del procedimento.
 7. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dai due testimoni e dal segretario di cui all'art. 23.

Art. 29

(Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le disposizioni indicate all'articolo 11.
2. L'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.

Art. 30

(Procedura per l'appalto concorso)

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all'articolo 29.
2. Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione può rinegoziare con l'aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

Capo V
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 31
(Trattativa previa gara ufficiosa)

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate, e salve apposite disposizioni di legge, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata previa gara ufficiosa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
 - b) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste, la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese, purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
 - c) si tratti di forniture, servizi e prestazioni relativi a tecnologie qualificate e suscettibili di rapido mutamento tale che l'aggiudicazione si presta ad essere effettuata non sulla base di requisiti predeterminati ma sulla base di un esame comparativo dei prodotti o modalità attuative esistenti sul mercato nel momento dell'affidamento;
 - d) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione.
3. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
4. E' vietata la suddivisione artificiosa del valore o della natura delle prestazioni per eludere l'applicazione delle procedure pubbliche di scelta del contraente.

Art. 32
(Trattativa privata diretta)

1. La trattativa privata può avvenire direttamente senza gara ufficiosa nelle seguenti ipotesi:
 - a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
 - b) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

- c) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;
 - d) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;
 - e) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
 - f) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;
 - g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
 - h) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;
 - i) quando si tratti di forniture, servizi e prestazioni effettuati da aziende speciali del Comune o da Società da questo costituite o partecipate ai sensi dell'art. 113, lettera e) del D. Lgs. n° 267/2000;
 - l) per l'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri istituti speciali che erogano credito agevolato;
 - m) quando l'urgenza sia tale da risultare incompatibile col tempo necessario anche per la gara ufficiosa di cui all'articolo precedente;
 - n) in tutti i casi previsti dal vigente Regolamento per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia come indicato dal successivo art. 33.
2. Per i contratti di locazione, a titolo passivo, ed assicurazione, la cui possibilità di rinnovo alla scadenza è prevista per legge o per consuetudine contrattuale, si può dar corso al rinnovo alle condizioni originariamente pattuite, qualora da un nuovo contratto possano derivare maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene ai contratti di assicurazione, la possibilità suddetta non trova applicazione nelle fattispecie disciplinate dalla normativa dell'Unione Europea in materia di appalti di servizi rientranti.
3. Il ricorso a tale trattativa deve essere congruamente motivato anche in ordine a valutazioni di merito e di convenienza per l'Ente. In particolare nella ipotesi m) del comma 1 deve svolgersi con soggetti idonei,

possibilmente individuati secondo i criteri di cui all'art. 34, comma 2. Il Responsabile del Settore attesta la congruità della spesa con riferimento ai prezzi correnti di mercato.

4. E' vietata la suddivisione artificiosa del valore o della natura delle prestazioni per escludere lo svolgimento della gara ufficiosa o delle procedure pubbliche di scelta del contraente.

Art. 33 (Rinvio ad altri regolamenti)

1. Sono fatte salve le diverse procedure negoziali disciplinate dal Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia e dal Regolamento del Servizio Economato.

Art. 34 (Procedimento per la gara ufficiosa)

1. Salvo il rispetto di apposite disposizioni di legge nazionali e comunitarie, il procedimento di gara ufficiosa si svolge come segue:
 - la scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato;
 - il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero; in quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.
2. Le ditte vengono scelte tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e/o tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione
3. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole, in relazione all'oggetto del contratto, per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
4. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica con accesso protetto (qualora esistente).
5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Responsabile del Settore interessato e a due testimoni scelti nell'ambito dell'ufficio.

Qualora per la particolare natura del contratto o per la modalità di valutazione dell'offerta, il Responsabile del Settore lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 11.

6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Responsabile del Settore e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.
8. Il Comune - nel rispetto della *par condicio* dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta.
9. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articolano un'unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
10. Per l'aggiudicazione si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 10 del presente regolamento.
11. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.

Capo VI (ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 35 (Indagini di mercato)

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.

Art. 36 (Gara esplorativa)

1. E' in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato

l'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti, a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.

2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.

Art. 37 **(Concorso di idee)**

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato:
 - a) se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese;
 - b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo;
 - c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.

TITOLO II **(DISPOSIZIONI SPECIALI)**

Capo I **(LAVORI PUBBLICI)**

Art. 38 **(Pubblico incanto)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, per appalti di lavori l'amministrazione adotta preferibilmente il metodo del pubblico incanto per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro.

Art. 39 **(Incarichi di progettazione)**

1. Gli incarichi a professionisti esterni relativi alla progettazione di opere pubbliche sono conferiti in base alle norme previste dalla legge quadro sui lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 40 **(Garanzie e coperture assicurative)**

1. Relativamente alla cauzione provvisoria e definitiva per appalti di lavori pubblici, si applica la normativa nazionale vigente.

2. Qualora per disposizione di legge, di capitolato o per contratto il partecipante alla gara o l'appaltatore presti una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa deve essere "senza scadenza" e prevedere il pagamento "a prima richiesta"
3. In caso di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione dell'opera l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.
4. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l'amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.
5. L'esecutore prima della consegna dei lavori deve presentare all'Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell'appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato.

Art. 41
(Inadempimenti contrattuali)

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di *cinque* anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
 - a) presenza in cantiere durante l'esecuzione dell'opera soltanto di soggetti autorizzati;
 - b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
 - c) esecuzione di un'opera collaudabile;
 - d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
 - e) stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla diffida inviata dall'Amministrazione;
 - f) presa in consegna dei lavori entro 15 giorni dall'invito rivolto dall'Amministrazione;
 - g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Capo II
(SERVIZI E FORNITURE)

Art. 42
(Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)

1. L'Amministrazione nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, previste in materia di appalti di forniture, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata, se consentito, adotta preferibilmente la procedura

del pubblico incanto con il sistema del prezzo più basso, quando la fornitura deve essere conforme ad apposti dettagliati capitolati o disciplinari tecnici.

2. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata, se consentito, adotta preferibilmente la procedura della licitazione privata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza e alla soddisfazione degli utenti.
3. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso.

Art. 43

(Servizi socio sanitari ed educativi)

1. Nelle gare relative a servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi l'Amministrazione può fissare, oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali e precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

Art. 44

(Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni suddette deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Capo III
(CONVENZIONI E CONCESSIONI)

Art. 45
(Disciplina delle convenzioni e delle concessioni)

1. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad una spesa per il Comune si applicano le norme di cui al titolo I, salvo quanto disposto dalla legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni per le fattispecie ivi previste.
2. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad entrate si applicano le norme di cui al titolo III.
3. Alle concessioni dei pubblici servizi ed alle convenzioni per l'affidamento di attività o servizi si applicano i disposti dei due commi precedenti.
4. Per le convenzioni e concessioni con enti pubblici, con società a partecipazione statale o controllate da enti pubblici, con enti o istituzioni aventi finalità simili, con aziende speciali del Comune o con società controllate o partecipate dal Comune, con associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, è sempre consentita la trattativa privata senza necessità di interpellare più enti o soggetti.
5. La trattativa privata è sempre consentita per le concessioni cimiteriali.

Capo IV
(INCARICHI)

Art. 46
(Disciplina generale degli incarichi)

1. La Giunta comunale, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o con proprie direttive, può prevedere il conferimento di incarichi esterni per l'esecuzione di attività predeterminate, che esulano dai compiti ordinari o che richiedano, per la loro realizzazione, particolari e specifiche professionalità non previste nell'organico dell'Ente.

2. Con propria determinazione, il Responsabile del Settore provvede ad affidare il suddetto incarico a persone, enti o società esterne, secondo il criterio della professionalità.
3. L'incarico deve assumere la forma della convenzione, nella quale sono indicati, a pena di nullità:
 - a) l'esatto oggetto dell'incarico;
 - b) il tempo necessario al compimento dell'incarico, con eventuale possibilità di proroga;
 - c) la misura del compenso, i criteri di erogazione dello stesso nonché le penalità da applicarsi in caso di mancato o parziale assolvimento;
 - d) i meccanismi di controllo atti a comprovare il completo assolvimento dell'incarico;
 - e) la possibilità di avvalersi o meno delle strutture comunali per l'assolvimento dell'incarico.
4. L'incarico di cui al presente articolo può essere affidato anche come consulenza generale su una specifica materia di competenza comunale.
5. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per le quali occorre fare riferimento alle disposizioni di legge in vigore, nonché a quelle contenute nel vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi.

TITOLO III (CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATA)

Art. 47 (Forme di contrattazione)

1. I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, secondo le prescrizioni dei successivi articoli.

Art. 48 (Pubblicità dei bandi di gara)

1. La pubblicità dei bandi di gara è assicurata nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 49 (Pubblico incanto)

1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 50 e 51, i contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati, dopo avviato il procedimento di cui al precedente art. 2, a seguito di pubblico incanto, e ad essi si applicano le norme previste nel Titolo II, Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applicano al pubblico incanto, per quanto non espressamente previsto, i disposti del Titolo I - capo III - relativi alla specifica fattispecie.

Art. 50
(Licitazione privata - Ammissibilità)

1. La licitazione privata è ammessa:
 - a) quando il valore del contratto non supera l'importo complessivo di 40.000 euro;
 - b) per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di 20.000 euro e la durata del contratto non ecceda i sei anni.
2. Per l'aggiudicazione si segue il criterio del prezzo o corrispettivo più favorevole per il Comune.
3. Si applicano alla licitazione privata di cui al primo comma, i disposti del Titolo I, Capo IV.

Art. 51
(Trattativa privata - ammissibilità)

1. La trattativa privata è ammessa per i contratti che danno luogo ad entrate per il Comune:
 - a) quando vengono stipulati con enti pubblici, con enti o istituzioni aventi finalità similari, con aziende speciali del Comune, con società costituite o partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 113, lettera e) del D. Lgs. n° 267/2000;
 - b) quando si tratta di proroga o rinnovo di contratti di locazione o affitto in corso;
 - c) quando le gare di cui agli articoli precedenti sono andate deserte, ovvero sono state presentate unicamente offerte irregolari o non valide;
 - d) quando si tratta di attività connesse ad aziende o servizi gestiti in economia.
2. Si applicano alla trattativa privata, per le sole fattispecie di cui alla lettera c) del primo comma, i disposti di cui al precedente articolo 34.

Art. 52
(Impegno contrattuale)

1. Il Responsabile del Settore interessato adotta propria determinazione per l'accertamento dell'entrata connesso alle risultanze dell'asta pubblica, della licitazione privata o della trattativa privata di cui ai precedenti artt. 49, 50 e 51.

Art. 53
(Stipulazione del contratto)

1. Intervenuta l'aggiudicazione, per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 49, 50 e 51, si provvede, da parte del Responsabile del Settore che ha dato inizio al procedimento, alla stipulazione del contratto in forma privatistica o

pubblica, salvo i casi in cui l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata siano richiesti dalla legge civile quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti dei terzi.

TITOLO IV (CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 54 (Procedimento per la stipulazione dei contratti)

1. Con l'approvazione della determinazione a contrattare l'Ufficio Contratti "apre" il fascicolo del contratto da stipulare.
2. Il Responsabile del Settore che provvede all'espletamento della gara, conclusa la stessa, procede immediatamente alla pubblicazione dell'esito di gara ed alla trasmissione all'Ufficio Contratti dei dati inerenti l'aggiudicatario provvisorio. Il Segretario verbalizzante della Commissione di gara, successivamente, redige l'apposito verbale di gara.
3. L'Ufficio Contratti, ricevuti i dati della ditta aggiudicataria, richiede immediatamente i seguenti documenti:
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificazione antimafia nei casi previsti dal D.P.R. n° 252/1998;
 - invio, nei casi di legge, alla ditta aggiudicataria del mod. GAP.
4. Nel caso di gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, il Responsabile del Settore che ha disposto l'espletamento della gara provvede, altresì, a richiedere all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria la prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n° 109/1994, come modificata dalla legge n° 415/1998.
5. L'Ufficio che ha svolto la gara provvede a mezzo del Responsabile del Settore all'aggiudicazione definitiva mediante propria determinazione, ricevuti gli esiti positivi degli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. L'Ufficio Contratti ricevuti gli esiti (positivi) degli accertamenti d'ufficio di cui ai precedenti commi 3 e 4 provvede, intervenuta l'aggiudicazione definitiva, alla redazione del contratto e dunque alla convocazione del legale rappresentante della Ditta aggiudicataria per la firma del contratto medesimo comunicando allo stesso l'ammontare delle spese contrattuali e le relative modalità di versamento e richiedendo gli altri eventuali documenti da presentare.

Art. 55 (Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nei capitolati e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Responsabile del Settore competente alla stipulazione può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.

3. Elementi essenziali del contratto sono:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento;
 - f) durata del contratto;
 - g) spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - h) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - i) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - j) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
 - k) regolamentazione subappalto e subcontratto;
 - l) cauzione definitiva;
 - m) aumento o diminuzione della prestazione;
 - n) proroga, rinnovo;
 - o) revisione prezzi;
 - p) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - q) eventuale clausola compromissoria;
 - r) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - s) elezione del domicilio;
 - t) foro esclusivo di Bergamo.
5. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
6. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che si ritenga opportuno allegare o depositare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 56 (Competenza alla stipula)

1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore interessato (proponente). Nel caso di più settori interessati viene individuato dal Segretario Comunale il Responsabile del Settore firmatario sulla base della maggiore incidenza del valore economico.
2. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto dal Direttore Generale o da altro Responsabile del Settore, con professionalità inerente l'oggetto del contratto, designato dal Sindaco.

3. La stipulazione è subordinata all'adozione di specifico impegno di spesa.
4. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione di danno.

Art. 57
(Rappresentanza senza poteri)

1. I Responsabili di Settore che abbiano contrattato senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà loro conferite, sono responsabili del danno sofferto dal Comune e di quello che il terzo contraente abbia sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Art. 58
(Modalità di stipula)

1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico:
 - a) a seguito di asta pubblica o procedura aperta;
 - b) a seguito di licitazione privata;
 - c) quando la natura del contratto lo richieda (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito);
 - d) l'importo contrattuale sia superiore a Euro 40.000, IVA esclusa.
2. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto.
3. La stipula dei contratti a seguito di trattativa fino all'importo di 10.000 euro, IVA esclusa, possono avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici. E' altresì ammessa la stipulazione mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonchè mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o dell'atto di aggiudicazione. E' tuttavia necessario che gli atti di cui sopra contengano tutti gli elementi essenziali per la corretta esecuzione del contratto. Per i contratti di importo superiore provvede il Servizio Contratti nelle modalità di cui punti 1. e 2.
4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonchè all'autentica delle scritture private) provvede di norma il Segretario Comunale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.
5. Il Segretario comunale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.

Art. 59
(Revisione prezzi)

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la

periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

Art. 60 **(Cauzione provvisoria e definitiva)**

1. Oltre quanto previsto dal precedente art. 40 per i lavori pubblici, anche per gli appalti di forniture e servizi può essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto, il cui importo deve essere indicato nella delibera o determina a contrattare, nel bando di gara o nella lettera di invito. La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla chiusura delle operazioni di gara (aggiudicazione definitiva) e all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione "senza scadenza" ed "a prima richiesta" rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
3. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
4. L'importo della cauzione è commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque non inferiore al 5%.
5. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile del Settore interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
6. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.
7. Il Responsabile del Settore può, in casi eccezionali, con motivazione riportata nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, disporre l'esonero della cauzione per i contratti il cui valore non superi euro 40.000. Dell'esonero va fatta menzione negli atti di gara.
8. Salvo diverso provvedimento, per i contratti fino all'importo di 5.000 euro non è dovuta cauzione.

Art. 61 **(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)**

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e

agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci nonché le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, obbliga il Comune a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione di cui al precedente art. 60.

Art. 62

(Subappalto e cessione del contratto)

1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

Art. 63

(Penali)

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, normalmente devono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 64

(Repertoriatura e adempimenti conseguenti)

1. Salvo quanto previsto all'art. 58, comma 3, e salvo diverse disposizioni, i contratti vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario Comunale, a cura dell'Ufficio Contratti.
2. Gli originali dei contratti immessi a repertorio sono conservati a cura del Segretario Comunale, presso l'Ufficio Contratti che provvede altresì alla loro registrazione e agli altri adempimenti dovuti per legge. Il servizio

trasmette copia del contratto all'ufficio proponente nonché agli uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.

3. Gli atti non immessi a Repertorio sono conservati in raccolta presso il servizio medesimo.

Art. 65 **(Oneri contrattuali e diritti)**

1. Ai contratti stipulati dal Comune, alle scritture private e agli atti unilaterali d'obbligo autenticati dal Segretario Comunale vengono applicati i diritti di segreteria con le modalità previste dalla legge. Tali diritti sono posti a carico della parte che sostiene le spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
3. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

Art. 66 **(Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto)**

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, nelle stesse forme del contratto originario, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 67 **(Responsabilità)**

1. Il Responsabile del Settore competente che stipula il contratto è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione, deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che amministratori, Segretario Comunale, dirigenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo 2 del

presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.

Art. 68

(Accertamento di regolare esecuzione della prestazione)

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del Responsabile del Settore e/o Servizio interessato.

Art. 69

(Inadempimento e risoluzione del contratto)

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile del Settore preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile del Settore ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione dello stesso, vengono valutati dal Responsabile del Settore interessato, in collaborazione con il Segretario Comunale, per i provvedimenti più opportuni.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile del Settore, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede in collaborazione con il Segretario Comunale alla risoluzione del contratto.

Art. 70

(Clausola compromissoria)

1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno scelto dal Comune, uno dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
4. L'arbitro di nomina comunale è scelto tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 71
(Contratti quadro)

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, accordi quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. I singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell'accordo quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.

Art. 72
(Proroghe e rinnovi contrattuali)

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se previsto negli atti di gara, nel contratto originario ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario. Salvo diversa previsione del contratto originario in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente.
3. E' ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.
4. Sono fatte salve le norme relative all'individuazione dell'importo contrattuale ai fini delle modalità di individuazione del contraente.

TITOLO V
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

Art. 73
(Alienazioni beni mobili)

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

Art. 74
(Accordi di commercializzazione)

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

Art. 75
(Sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 76
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali.

Art. 77
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo comunale dopo che la deliberazione di adozione dello stesso sarà divenuta esecutiva.

Art. 78
(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 28.02.1992 e successive modificazioni.